



REGOLE

DELLA

VENERABILE CONGREGAZIONE

DE' SETTANTADUE SACERDOTI,

ED ALTRETTANTI BENEFATTORI

SOTTO IL TITOLO

DEL GLORIOSO PRINCIPE

S. MICHELE ARCANGELO

FUORI PORT' ALBA

Roborate di Regio Assenso nell' anno 1791.







NAPOLI,

PRESSO LA VEDOVA DI REALE, E FIGLI.

1832.

Memoria mea in Generationibus Seculorum.
Eccl. Cap. 24.



QUIS UT DEUS

FONDAZIONE.

La Congregazione de' settantadue sacerdoti napoletani, e di altrettanti benefattori sotto il titolo del Principe degli Angeli S. Michele, ebbe i suoi principii nell'anno 1589. Circa quest' epoca simili congregazioni cominciarono a vedersi moltiplicare in questo regno di Napoli, quale con uno, e quale con un altro Istituto.

La suddetta congregazione nella sua fondazione col consenso del fu Eminentissimo Cardinale Ottavio Acquaviva Arcivescovo di Napoli si congregava nella

Parrochiale Chiesa di S. Angelo agli Armieri; come si ricava dal registro della visita delle Chiese Parrochiali di questa Città nell'anno 1595, e 1599 dal Vicario Generale, e dalle prime regole della congregazione suddetta viste ed approvate dal Vicario Generale di que' tempi D. Flaminio Torcella, e dal Fisco Arcivescovile.

Pochi anni dopo della sua fondazione da detta Parrochiale Chiesa di S. Angelo, fece la congregazione passaggio alla Parrochiale Chiesa di S. Gennaro all'Olmo nella strada Nostriana, come si ha notizia dall' istrumento del signor notar Giovan Domenico di Lieto a 27 ottobre 1592. In detta Parrochiale Chiesa di S. Gennaro stette la congregazione per lo spazio di 136 anni esercitando i suoi uffizii; però sempre afflitta, e travagliata da reiterate dispendiosissime liti coi Parrochi *pro tempore*, delle quali stanca finalmente, risolvette usare ogni diligenza per trovare un luogo opportuno, onde unirsi senza dar conto ad alcuno, ma da se medesima sussistere.

Si stimò perciò a proposito la piccola Chiesetta situata fuori la porta dello Spirito Santo sotto il titolo di S. Maria della Provvidenza, di giurisdizione della Metropolitana Chiesa di Napoli; e perciò date le suppliche all' Eminentissimo Arcivescovo Pignatelli, fu da costui data la chiesta Chiesetta alla congregazione in pieno dominio, colla facoltà di poterla diroccare, ed edificarvi la nuova in onore di S. Michele Arcangelo,

come in fatti si eseguì in brevissimo tempo, ascendendo la spesa a circa ducati 7000, che poi anno per anno si è sempre andata accrescendo, e migliorando.

Nell' anno 1691 con istrumento per notar Antonio del Monte di Napoli, ebbe la detta congregazione dalla fedelissima città di Napoli l'onore di far la statua di argento, avendolo eletto per Padrone di Napoli con voto, a causa di un terribilissimo distruttivo terremoto, che avvenne verso quest' epoca; come si ricava dalla copia di detto instrumento sistente nell' archivio della congregazione nel primo volume delle scritture.

I doveri, che astringono i fratelli di detta congregazione, sono la promozione della gloria del Signore Iddio, ed onorare l' Arcangelo S. Michele Protettore di questa città di Napoli; ed esercitare una mutua carità fra di essi sì per riguardo alle opere di misericordia spirituale, che temporale.

Ed affinchè il tutto si eseguisse con tutto quell'ordine proprio ed acconcio, onde risplendesse sempre più la gloria del Signore Iddio, e si stendesse più la divozione, venerazione ed attaccamento alla protezione dell'Arcangelo S. Michele, e si promovesse anche di giorno in giorno il vantaggio di essa congregazione; vennero i signori fratelli nell' anno 1790 a formare queste regole riformative delle prime ed antiche, aggiugnendovi un appendice per maggior dilucidazione

di alcuni punti di queste , e tauto sopra le regole , quanto sopra l'appendice, dopo le dovute richieste fatte da' fratelli , gli fu impartito il regio assenso , come qui in appresso distintamente rilevasi.

FERDINANDUS IV.

Dei gratia Rex utriusque Siciliae, et Jerusalem, Hispaniarum Infans, Dux Parmae, et Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Haereditarius Etruriae.

Reverendis in Christo Patribus, quibuscumque Archiepiscopis, Vicariis, Cleris, et aliis Ecclesiasticis, et Religiosis, personis totius hujus Regni, et signanter. . . . . Illustribus quoque spectabilibus quibuscumque Baronibus, Titulatis, et non Titulatis, Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindacis, Electis, Universitatibus, et aliis quibusvis personis, et Officialibus quacumque ex auctoritate, et potestate fungentibus, seu eorum locumtenentibus, et substitutis, ad quos presentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet praesentatae fidelibus devotis, dilectis gratiam nostram, et bonam voluntatem nuper pro parte infrascriptorum Supplicantium fuit Majestati nostrae porrectum infrascriptum memoriale cum relatione facta per Reverendam Curiam Cappellani Majoris tenoris sequentis, videlicet.

S. R. M.

Per parte degl' infrascritti supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto memoriale con regia decretazione di mia commissione del tenor seguente.

S.R.M. Signore — I Settantadue fratelli sacerdoti napoletani, ed altrettanti benefattori della Venerabile congregazione del Glorioso Principe S. Michele Arcangelo fuori Port' Alba di questa Città, supplicando espongono alla M. V. come in esecuzione degli ordini della Vostra Real Camera di S. Chiara del dì 6 di agosto di questo corrente anno, in cui loro venne ordinato, che fra lo spazio di due mesi si avessero spedito il regio assenso sulla fondazione, e regole di detta Venerabile congregazione: quindi nel dì 20 del corrente mese con pienezza, e maggioranza di voti si formarono dette regole, che alla M. V. presentano.— Ricorrono per tanto alla M.V., e la supplicano volersi benignare di dar loro il regio assenso: il tutto l' avranno a grazia, ut Deus.—Gabriele Canonico Genghi Superiore—Ignazio Costantini primo Assistente supplica come sopra—Niccola Ruoti secondo Assistente supplica come sopra—Gaetano Graziosi supplica come sopra—Gaspare Valle supplica come sopra—Antonio de Novellis supplica come sopra—Gaetano Donnarumma

supplica come sopra—Tommaso Donnarumma supplica come sopra—Giuseppe di Tommasi supplica come sopra—Canonico Gennaro Radente supplica come sopra—Vincenzo Galà di Villanova supplica come sopra — Gaetano Petrini supplica come sopra—Gabriele Marra supplica come sopra—Niccola Maria di Cesare supplica come sopra—Pasquale di Simone supplica come sopra—Pietro Maria Castaldo supplica come sopra — Michele Maria Bassano supplica come sopra — Niccola Capecelatro supplica come sopra — Canonico Palamede Pignatelli di Monteroduni supplica come sopra — Vincenzo Giuseppe Canonico de Gennaro supplica come sopra—Camillo Canonico Cataneo supplica come sopra — Regio Abbate Raffaele Brancaccio supplica come sopra—Riccardo Morgigno supplica come sopra—Liborio Lieto supplica come sopra — Tommaso Romano supplica come sopra—Michele di Pasquale supplica come sopra—Francesco Valturale supplica come sopra—Filippo Perrone supplica come sopra—Francesco Grazioli supplica come sopra — Vincenzo Medici supplica come sopra — Canonico Gaetano d'Andria supplica come sopra—Giovanni Rispoli supplica come sopra—D. Eustachio Pansuti supplica come sopra — D. Carlo Marra supplica come sopra—D. Gaetano Maria Borrelli supplica come sopra—D. Costantino Parroco de Luise supplica come sopra—D. Niccola Maestro Caldora supplica come sopra—D. Urbano Maria Cimino supplica come sopra—D. Pirro Castriota Scandemberch supplica come sopra—

D. Felice Nunziante supplica come sopra—D. Pasquale Ingaldo supplica come sopra — D. Michele de Angelis supplica come sopra Cappellano di S. M. — D. Silvestro Granito supplica come sopra—D. Angelo Maria Porcelli supplica come sopra—D. Francesco Celentano supplica come sopra—Stanislao Celentano supplico come sopra per l'assenso sulle antiche regole—*Ita est, et in fidem ego Not. Januarius Nicolaus de Curtis de Neapoli reg. Signavi—Locus signi Notarii. —Curia Reverendi Regii Cappellani Majoris videat, et in scriptis referat—Patritius Targiani—V. F. Reg. Cons. —Provisum per Regalem Cameram S. Clarae Neap.—die prima mensis septembris 1790.—Pascale—Illustris. Marchio Citus Praeses S.C., et caeteri Spectabiles Aularum Praefecti tempore subscriptionis impediti.* E con detto memoriale mi sono presentate le infrascritte regole del tenore seguente.

REGOLE

Della Venerabile congregazione sotto il Titolo di S. Michele Arcangelo di questa Città.

La suddetta congregazione vien composta da settantadue fratelli sacerdoti, ed altrettanti benefattori secolari, vietandosi espressamente di accrescere il numero ; cosicchè venendo a trapassare un individuo della medesima debba procedersi alla ricezione di un altro fratello benefattore, a quale oggetto vi saranno quattro fratelli , e quattro benefattori soprannumerarii.

CAPO PRIMO

Della ricezione, e qualità de' fratelli , e benefattori.

1. Colui che desidera aggregarsi all' anzidetta congregazione, bisogna , che spieghi la sua volontà al Superiore *pro tempore* della medesima , il quale in piede del memoriale commetter ne debba l' informo a due fratelli de' più antichi , i quali avranno la mira di ammetter Sacerdoti cospicui per bontà di vita, dottrina e nascita, che siano almeno di qualificata civiltà;

condizioni necessarie per potersi con fondamento sperare l' osservanza delle nostre regole; e ricevutine i desiderabili riscontri con relazione in iscritto de'medesimi, il proporrà a' fratelli il Superiore, che precedente chiamata dovranno a tale oggetto congregarsi; indi girerà la bussola, e trovandosi la maggioranza de' voti segreti de' congregati; sarà alla fratellanza ammesso, con dichiarazione però, che per tale ragione non puossi tenere consulta, se non saranno congregati almeno 24 fratelli votanti. Se poi il proposto soggetto venisse per bussola escluso, potrà il Superiore *pro tempore* bussolarlo per altra volta solamente, e non più: e non venendo neppure ammesso alla fratellanza, tolgasi a qualunque altro Superiore che succede, la facoltà di proporlo per la terza volta. — Nella intelligenza, che non si possono ricevere per fratelli coloro, che saranno stati in qualche Religione professi, o convittori in qualche communità, o congregazione di Preti Secolari, nemmeno que'che da se si sono licenziati dalla nostra congregazione; e nemmeno finalmente coloro, che in qualunque altro modo facessero uso di Rocchetto, al quale per poter essere ammessi alla fratellanza, debbano prima di esser ricevuti, espressamente rinunziare.

2. Ammesso alla fratellanza pagar debba alla Congregazione per entratura carlini trenta sino all' età di anni trenta, ed oltrepassando tale età, resti ad arbitrio della congregazione di farli pagare quella discreta somma dippiù, che stimerassi convenevole.

3. I Benefattori però per tale entratura pagar debbono almeno ducati dieci per ciascuno.

4. I fratelli ammessi alla fratellanza non avranno voto per sei mesi, nè possono partecipare de' sussidii della congregazione, considerandosi in tal tempo come Novizii.

CAPO SECONDO

Dell' obbligo de' fratelli, e de' benefattori.

1. Son tenuti tutt' i fratelli portarsi in congregazione ne' giorni stabiliti per esercitare i soliti atti di pietà: portar debbono ogni dovuto rispetto al Superiore ed ubbidirlo in ciò, che sarà loro dal suddetto imposto, e nel dare il voto ne' pubblici congressi sieno rispettosi, spiegando i loro sentimenti colla dovuta modestia, e circospezione, togliendo i rumori, e gli scandali.

2. Ciascun fratello, vita durante pagar debba alla congregazione grana dieci al mese, esentandosene da tal contribuzione il Superiore, i due Assistenti, il Fiscale, il Segretario, il Sopraintentende della Chiesa, ed il fratello più antico della congregazione. Colui, che manca di pagare per lo spazio di sei mesi continui sia privo di voce attiva, e passiva, e de' temporali sussidii, che goder sogliono tutti i fratelli non contumaci; e continuando la contumacia di dette mesate per un anno intero, dopochè sarà stato avvertito dal fratello

Segretario, possa essere dalla fratellanza cassato, concorrendovi però la maggioranza de' voti segreti de' fratelli, nè potrà essere di nuovo ammesso, se fra due mesi dopo scorso l'anno di detta contumacia, non pagherà tutto lo attrasso di dette mesate con portarsi di persona in congregazione.

3. Sia altresì obbligato ciascun fratello, e benefattore intervenire nelle Processioni del Glorioso Principe S. Michele Arcangelo Titolare della nostra congregazione, avvertendosi, che ogni fratello prender debba il luogo di sua antichità di fratellanza.

4. Sieno inoltre tenuti tutt'i fratelli ad intervenire alla celebrazione dell'Anniversario, ed alla recita dell' uffizio solito a farsi dopo il dì della commemorazione de'morti, in suffragio delle anime de' defonti fratelli, e benefattori.

5. Parimente debbono intervenire in congregazione il primo lunedì di ciascun mese, solito a celebrarsi funerale in suffragio de'fratelli, e benefattori defonti, e quando altresì accade il funerale di qualche fratello, o benefattore, che passato fosse all'altra vita, purchè però non vengano da giusta legittima causa impediti e scusati.

6. Se, qualche fratello per causa di sua nota impotenza, o povertà fosse inabilitato a poter pagar le mesate, potrà in tal caso la nostra congregazione esentarlo da tal peso, usando verso del medesimo l'at-

to di fraterna carità con soccorrerlo secondo la possibilità della congregazione.

7. Dovendosi qualche fratello portare fuori di questa capitale per qualche tempo, o per affari, o per divertimento, debba farne inteso il Superiore, e chiedergli il permesso, affinchè non incorra nella contumacia per la mancanza, e possa esser considerato come presente per godere tutt' i suffragii per li sei mesi soltanto, ne' quali non godrà, che i suffragii spirituali.

8. Lo stesso metodo intender debbasi di que' fratelli, che tenendo casa in Napoli, sogliono poi la maggior parte dell' anno dimorare in villa, o ne' borghi di questa città, con che però sieno tenuti di applicare il S. Sacrificio della Messa secondo l' intenzione della nostra congregazione, allorchè toccherà per turno cantarla.

CAPO TERZO

De' suffragii, che goder debbono i fratelli, e benefattori.

1. Ammalandosi qualche fratello, o benefattore, e pervenutane la notizia al Superiore, questi dovrà andarlo a visitare, e darne ancora notizia a' due fratelli infermieri, affinchè costoro possano farne consapevoli i fratelli benefattori per esercitare anche questi tale opera di pietà.

2. Se il fratello è ammalato con febbre, e dopo i primi giorno continuasse questa a persistere, sia la congregazione tenuta a somministrargli carlini cinque al giorno per lo spazio di giorni quaranta, e perseverando più oltre la stessa febbre, e convalescenza, corrispondergli carlini due al giorno fino al centesimo giorno, elasso il quale tempo, e perdurando la stessa malattia, gli dia un carlino al giorno.

3. Se la malattia sarà cagionata da piaga, o altra cagione, sicchè vi bisogni il chirurgo, ma senza febbre, se gli daranno carlini tre per giorni quaranta, trascorsi i quali, e presistendo il male, avrà carlini due al giorno sino al compimento di giorni cento, e durando più oltre la malattia se gli darà un carlino al giorno.

4. Per ogni altra infermità di sua natura perpetua v. g. cecità, apoplesia, paralisi, ed altre di simil natura, sicchè il fratello rendasi inabile alla celebrazione della Messa, ancorchè venisse accompagnato da febbre, se gli darà il sussidio di un carlino al giorno mese per mese per tutta la sua vita.

5. Venendo poi costui a morte, sia tenuta la congregazione fargli a sue spese l' esequie nella più decente maniera, che stimerà coll' intervento almeno de'fratelli, che porteranno l' estremità della nostra coltre, e col seguito della Banca appresso, e non potendo intervenirvi per giusti motivi alcuni di detta Banca sarà supplito il loro luogo da altri, recitando per la strada i Salmi ordinati dalla Chiesa ne'Funerali; dippiù sa-

rà tenuta la congregazione fargli celebrare un funerale con Messa solenne, e cento Messe private.

6. Ammalandosi poi qualche benefattore, avrà costui una spasetta di cristalli di quel valore che sembrerà alla Banca; dippiù si porterà il Superiore con gl'infermieri, ed altri fratelli a visitarlo, ed anche assisterlo negli estremi di sua vita; e venendo a morte, debba la congregazione fargli a sue spese l'esequie, come ad ogni fratello; e volendo gli eredi fare ornare di lutto la facciata della congregazione, la spesa debba andare a carico della famiglia del defunto. Lo stesso s'intende nel caso, che fatta avessero gli eredi l'elezione della sepoltura in aliena Chiesa; dippiù la congregazione sarà tenuta fargli celebrare a sue spese Messe cento col canto dell'intero uffizio de' morti, e Messa cantata in suffragio della di lui anima, ed ogni Benefattore fargli celebrare una Messa letta.

CAPO QUARTO

Della elezione del Superiore, e degli Uffiziali.

1. Prima del decimoquinto giorno di dicembre di ciascun anno, e per tutto il decimo quinto giorno far debbasi impreteribilmente l'elezione del Superiore, e degli altri Uffiziali di nostra congregazione: sicchè nel prefisso giorno si congregheranno, precedente gene-

ral chiamata della congregazione , e dopo che si è celebrata la Messa dello Spirito Santo si reciterà l' Inno *Veni Creator Spiritus* ; indi a vista de' fratelli congregati si metteranno nell' urna , che sarà dal Segretario approntata , due palle di color verde , cinque palle di color rosso , ed altrettante bianche , che tutte insieme formino il numero de' fratelli congregati. Chiusa che sarà l' urna, ciascun fratello che sarà chiamato dal Segretario per ordine di anzianità , n' estrarrà la sua palla a sorte , e la mostrerà alla Banca : coloro a' quali saranno uscite a sorte le menzionate due palle verdi , saranno gli assistenti alla elezione : quelli che avranno estratte le rosse, saranno gli elettori , i quali nomineranno per Uffiziali , que' soggetti che conosceranno più meritevoli , ed utili al governo della congregazione.

2. Il superiore assegnerà allora agli elettori suddetti un luogo separato , affinchè non possano fra di loro parlare , e così il tutto disposto, i menzionati elettori nomineranno tre diversi soggetti per ciascheduno , cioè cinque per Superiori , cinque per primi Assistenti, e cinque per secondi Assistenti.

3. Pubblicatasi dal Segretario la nomina a' fratelli , li farà passare per bussola , e colui che avrà avuta maggioranza di voti segreti de' cinque soggetti nominati per Superiori , resterà canonicamente a tal carica eletto ; ed in caso che venissero tutt' i suddetti nominati esclusi , procederassi alla nomina di altri

soggetti, e succedendo parità di voto, dirimerassi a sorte.

4. Lo stesso praticar devesi nella elezione de' due Assistenti, nella intelligenza che anche possono essere eletti per uffiziali di Banca que' fratelli, che nell' atto della elezione suddetta non si trovassero presenti, purchè però l'assenza non sia lunga e permanente.

5. Non possono però esser nominati per Superiori que' che non avranno almeno otto anni di fratellanza, nè per Assistenti que', che non ne avranno cinque; non può essere eletto per Superiore anche colui, che abbia antecedentemente esercitata la stessa carica, senza esser passati anni tre; avvertendosi però, che per esser confermati per un altro anno gli Uffiziali di Banca, fa d' uopo che vi concorrano due terze parti de' voti segreti de' fratelli congregati; dichiarando la congregazione nulla, e di niun valore la conferma fatta viva voce, e conseguentemente nulli ancora tutti gli atti di quelli che saranno in tal maniera confermati.

6. Non possono essere eletti per Superiori, ed Assistenti que' fratelli che non servono, nè intervengono nelle funzioni della congregazione con cotta, e berretta. Gli eletti alle rispettive cariche non possono ricusare di accettarle, se non nel caso, che ne venissero da giusta causa scusati, altrimenti l' eletto superiore soggiacer debba alla pena di libbre dieci di cera lavorata, e gli assistenti di libbre cinque

per ciascheduno; ed in tal caso proceder si debba alla elezione di altro soggetto, in luogo di colui che avrà quella carica rinunciata.

7. Fattasi la elezione, si canterà il *Te Deum* in rendimento di grazie all'Altissimo, ed i nuovi eletti Uffiziali prenderanno possesso delle rispettive loro cariche, ed indi il nuovo superiore eleggerà il Segretario, ed altri uffiziali minori.

CAPO QUINTO

Dell' uffizio del Superiore.

1. Il superiore deve essere assiduo in congregazione e non mancare, affin di poter invigilare tanto sugl' interessi della congregazione, quanto sugli andamenti e costumi de' fratelli; con costringerli, ed anche discretamente mortificarli, quando non adempiono ai proprii doveri, o trascurano la dovuta osservanza delle presenti regole; ed in caso si mostrassero ostinati ed incorrigibili, possa benanche cassarli dalla fratellanza, concorrendovi però la maggioranza de' voti segreti de' fratelli.

2. A lui si appartiene di ordinare le spese ordinarie e forzose che occorrono farsi per la congregazione, formandone il mandato al Tesoriere, che sarà sottoscritto tanto dal Superiore, che da' due Assistenti, o pure da uno di essi; e richiedendo il bisogno di farsi

qualche spesa straordinaria, debba allora il Superiore chiamare congregazione, ed eseguirsi quello che con maggioranza di voti segreti de' fratelli congregati sarà risoluto.

3. Pria che passino gli otto giorni dopo la elezione del Superiore, farà questi col voto de' due Assistenti, e col passato Governo la elezione della Consulta, la quale deve essere composta di dodici Consultori: cioè il Superiore, ed i due Assistenti nuovamente eletti, il Superiore, ed Assistenti del Governo passato, dippiù nomineranno altri sei fratelli de' più antichi della congregazione, e di sperimentata prudenza, i quali dalla congregazione saranno approvati, allorchè avranno uno dippiù de' voti della metà de' fratelli congregati.

4. I sopraddetti dodici Consultori avranno il voto *tantum* consultivo in tutti gli affari della congregazione, dovendosi il tutto proporre alla medesima, ed eseguirsi quello che sarà dalla maggior parte de fratelli congregati conchiuso.

CAPO SESTO

Dell' Uffizio degli Assistenti.

1. Quando manca il Superiore di portarsi in congregazione, supplir debba le sue veci il primo Assistente, ed in assenza di entrambi supplirà il secondo: sono essi nell' obbligo di coadjuvare il Superiore nel governo della congregazione, non che d' invigilare sugl' interessi della medesima, amministrando colla dovuta

onestà, e lucido conto in mano de' Razionali eletti: sarà anche cura de' medesimi Assistenti di visitare gl' infermi fratelli e benefattori, e darne parte a' fratelli, affinchè anche questi possano adempiere a tal preciso dovere.

2. Nel caso, che il medesimo Superiore fosse promosso a dignità o di Vescovo, o di Canonico della Metropolitana Chiesa, o pure pasasse a miglior vita, i due Assistenti continueranno il governo della congregazione fino al tempo stabilito per la nuov a elezione, colla medesima autorità del Superiore: se però i sopraddetti avvenimenti unitamente si avverassero in persona del Superiore, ed uno degli Assistenti, quegli che resterà, continuerà il governo sino al tempo stabilito.

CAPO SETTIMO

Dell' uffizio del Tesoriere.

Dal numero de' fratelli benefattori, che sono sempre laici, eleggcr debbasi per bussola e per maggioranza de' voti segreti il Teso riere, la cui carica sarà di esiger tutte le rendit e della congregazione, le entrature, le mesate de' fratelli e benefattori, e notarle in un libro con distinzione, puntualità ed esattezza. Egli far non possa qualsisia pagamento, anche di picciolissima somma, senza il mandato sottoscritto dal superiore, e da' due assistenti, o da uno di essi; e facendo

il contrario, sia tenuto pagar *de proprio*, ed in fine dell' anno dar debba col superiore, ed assistenti suddetti, lucido conto in mano de' Razionali.

CAPO OTTAVO

Dell' uffizio del Segretario, ed Archivario.

1. All' Archivario si appartiene il dovere di conservare diligentemente in archivio della congregazione tutt' i libri e le scritture che riguardano gl' interessi della medesima, con proibizione espressa di poter estrarre scrittura dal detto archivio senza speciale permesso della Banca.

2. Al Segretario si appartiene di registrare tutte le consulte e le conclusioni della congregazione, e conservarle per futura cautela della detta; deve anche tenere registro de' nomi e cognomi di tutt' i fratelli, e benefattori col notamento del giorno, mese, ed anno, che furono ammessi alla fratellanza.

CAPO NONO

Dell' uffizio del Sopraintendente della sagrestia, e Chiesa.

1. Deve il Sopraintendente della Chiesa prendere in consegna, precedente solenne inventario tutti, gli arredi sacri, argenti, biancherie, ed ogni altro mobile della Chiesa, e diligentemente conservarli, durante la sua carica, per indi colla stessa formalità consegnarli al suo successore.

2. Deve inoltre invigilare sul sagrestano, e sui cherici, acciocchè questi con esattezza adempiano al servizio della Chiesa; avvertire il superiore, allorchè la Chiesa ha bisogno di suppellettili, biancherie ed altro, affin di provvedersi al decente mantenimento della medesima; far notare in un libro da' fratelli rispettivi tutte le Messe così delle cappellanie, che manuali, le quali da essi si celebrano in congregazione; affiggere in sagrestia le tabelle, notandosi in esse que' fratelli, che per ordine dovranno ne' vespri assistere, e celebrare ne' dì festivi le Messe cantate; e finalmente distribuire le funzioni delle processioni, esequie, novene ed esposizioni del SSmo:, facendo nelle solenni festività, anche parar la Chiesa.

3. Non potrà dare ad imprestito a chicchessia i suddetti sacri arredi e mobili, senza espressa licenza del superiore, e degli assistenti; ma la coltre, e cassa funebre non potrà affatto improntare sotto pena di libbre dieci di cera lavorata.

Ed avendo maturamente considerato il tenore delle presenti regole, le quali oltre i religiosi atti di pietà, che in esse si prescrivono, il buon governo; il sistema, e l'amministrazione delle rendite, che affidasi secondo la presente polizia a persone laicali, per darne conto in fine dell'anno a norma del concordato: ed avendo anche riflettuto, che le surriferite regole non contengono cosa, che leder possa le Supreme regalie di V.M., e la presente polizia del Regno; perciò previo il parere del Reg. Consigliere della Real Camera di S. Chiara D. Domenico Potenza mio ordinario Consultore, son di avviso, che possa V.M. degnarsi di concedere su dette regole il Regio Assenso, in conformità, che si è benignata accordarlo tanto alle regole della congregazione de' fratelli Sacerdoti della Città di Taranto sotto il dì 15 del passato mese di giugno, in esecuzione del Real comando spedito per la Real segreteria dell'Ecclesiastico nel dì 26 agosto 1786; quanto su quella della confraternita de' Sacerdoti di questa Capitale sotto il titolo del SS. Crocefisso in data de' 19 agosto 1789, coll' espressa clausola insita per altro alla Sovranità — *usque ad Regis beneplacitum* — con far loro spedire privilegio *in forma Regalis camerae S. Clarae* colle seguenti condizioni — *videlicet*.

1. Che la suddetta congregazione non possa fare acquisti, essendo compresa nella legge di ammortizzazione, e che siccome l'esistenza giuridica di detta congregazione comincia dal dì dell'impartizione del Regio assenso nella fondazione e nelle regole, così restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente al medesimo, come corpo illecito, ed incapace: il tutto a tenore del Real dispaccio de' 29. giugno 1776.

2. Che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco.

3. Che le processioni, ed esposizioni del Venerabile possano farsi precedenti le debite licenze.

4. Che il procuratore laico, terminato l'anno di sua Amministrazione, debba dar conto in mano di due Razionali eligendi *praevia lixta suspectorum* a norma del Concordato.

5. Che non si possa aggiungere, o togliere cosa alcuna dalle preinserte regole senza il precedente Reale permesso.—E questo è quanto occorre riferire a V.M.—da Casa in Napoli 4 settembre 1790.—di V.M. Umilissimo Vassallo, e cappellano fratello Alb. Arcivescovo di Regiò, cappellano maggiore—Domenico Potenza—Giambattista Adone—*Super qua quidem praeinserta relatione, praevio decreto lato per nostram Regalem Cameram S. Clarae expeditum fuit privilegium in forma Regii assensus sub die 13 mensis septembris 1790 servata forma praedictae relationis. At inde in execu-*

tione regularum in dicto Regiò Assensu descriptarum animadverso per dictos Fratres alia omissà, et alia non plane fuisse explicata ad eorum mentem proposuerunt ad evitandam dissentionum caussam inter eos, et ad finem ponendam liti jam excitatae in dicta Regali Camera super affato assensu apponere appendicem praedictis regulis, in qua plenius exposuerunt, quod majori videbatur perspicuitate opus esse, et omissa addiderunt: qua de re nostrum Regalem assensum expostulaverunt etiam super dicta appendice, cujus tenor talis est.

S. R. M. — Signore — I settantadue sacerdoti, che per divozione del Glorioso S. Michele Arcangelo si raccolgono nella sua Chiesa, prostrati avanti il Real Trono della M. V. umilmente l'espongono, come essendosi la M. V. compiaciuta di accordare il suo Real beneplacito sopra le regole, che per la di loro congregazione a quest' oggetto aveano formate, nella esecuzione delle medesime avvertirono, che alcune cose erano state omesse, ed alcune non pienamente spiegate secondo la mente de' supplicanti, e come ciò avrebbe potuto far nascere delle dissensioni fra di essi, e produrre de' disordini, a riguardo del buono e regolato governo della loro congregazione, hanno di pienissimo consenso fra di loro formato un' appendice alle loro regole, nella quale hanno con maggior chiarezza spiegato tutto ciò, che pareva di maggior dilucidazione avesse avuto bisogno, ed hanno aggiunto

quello, che hanno avvertito essersi omesso. E perchè quest' appendice ancora abbisogna del vostro sovrano beneplacito, ricorrono perciò alla Real Clemenza della M. V. e la supplicano a benignarsi di accordare il suo Real Assenso sopra quest' appendice ancora, che umiliano al Vostro Real Trono —, tanto sperano dall' amabile benignità della M. V. e l' avranno a *gratia ut Deus*.

APPENDICE

ALLE REGOLE

Della congregazione de' settantadue Sacerdoti.

1. Che non solamente per l'aggregazione di alcun fratello, o benefattore il numero de' votanti non debba essere minore de' 24; ma che questo stesso numero almeno sia indispensabilmente necessario per qualunque altra o elezione, che debba farsi, o risoluzione che debba prendersi dalla congregazione; cosicchè quello si metterà in esecuzione, che verrà deciso dalla maggioranza de' voti; e se mai succedesse qualche parità, si faccia di nuovo girar la bussola, per dar luogo a qualche fratello con più matura riflessione di ritrattarsi, e persistendo la stessa parità si rimetta la faccenda ad un'altra congregazione.

2. Che i benefattori siano in obbligo, secondo l'antica costumanza, di pagare grana 15 al mese, il quale pagamento, se alcuno trascurerà di fare per una annata intera, s'intenda incorso nella contumacia, senza che possa pretendere cos'alcuna dalla congregazione. Che sieno dippiù obbligati i medesimi benefattori di far celebrare una Messa nell'Altare privilegiato, non solo per l'anima di ciascun benefattore loro compagno, ma anche per l'anima di ciascun fratello sacerdote, quando dalla congregazione gliene sarà passato l'avviso nella morte di essi.

3. Dove nel capo terzo delle regole si fa parola de' sussidii, la congregazione spiegando più che chiaramente la sua intenzione, si protesta, che ciò intendasi de' sacerdoti, e non già de' benefattori, ancorchè sieno sacerdoti.

4. La congregazione confermando la regola, che ordina non potersi eleggere per superiori ed assistenti que' fratelli, che non intervengono alle funzioni della congregazione con cotta, e berretta, ne dispensa dalla medesima que' Vescovi fra' suoi fratelli, che non hanno cure di diocesi, ed i fratelli canonici della Cattedrale di Napoli, i quali potranno essere eletti per superiori, e confermati anche per un secondo e terzo anno; purchè però per la suddetta conferma del secondo anno vi concorrano due terzi de' fratelli presenti in congregazione, e per la conferma del terzo anno deve succedere *nemine discrepante:* legge, che dovrà osservarsi sempre nelle conferme tanto de' Vescovi, e canonici, quanto de' semplici sacerdoti. E se mai un fratello sacerdote nell' atto che trovasi superiore, venisse promosso all' ordine vescovile, senza diocesi però, o alla dignità di canonico della Cattedrale di Napoli, che non solamente debba seguitare a governare fino alla nuova elezione, ma che sia in libertà la congregazione di confermarlo per un secondo, ed un terzo anno ancora.

Passato però il primo anno, o il biennio, o il triennio del governo di un Vescovo, o Canonico non

possa la congregazione per un intero biennio, se il governo del Vescovo, o canonico non sarà durato, che per un solo anno: per un quadriennio, se sarà stato confermato per un secondo anno: per un settennio, se sarà stato confermato anche per un terzo anno: per lo sopraddetto tempo rispettivamente non possa la congregazione eleggere ne' Vescovi, ne' canonici per superiori, ma solamente semplici sacerdoti. E tutto ciò si è di comune consenso stabilito per serbare una proporzionata equità, che serva di compenso fra il numero dei fratelli sacerdoti sempre di numero più copioso dei fratelli Vescovi, e canonici.

Che se mai la congregazione, finito il primo, o secondo anno del governo di un Vescovo, o canonico, non volesse confermarlo per un altr'anno, o per un terzo, ma volesse per gli altri uno, o due anni consecutivi in vece di confermare quel primo, eleggere un altro Vescovo senza diocesi, o un altro canonico, sia in libertà di poterlo fare con legge espressa però, che terminato il triennio del governo di un Vescovo, o di un canonico, la congregazione nel seguente sessennio non possa eleggere se non semplici sacerdoti. Beninteso però, che se mai la congregazione, finito il primo o secondo anno del governo del Vescovo, o canonico, volesse eleggere per superiore un semplice sacerdote, si abbia necessariamente ad osservare la distinzione del biennio, quadriennio, o sessennio secondo la forma descritta nell'antecedente paragrafo.

5. Che nelle processioni, colle quali si conduce alla nostra Chiesa la statua del Glorioso Arcangelo, ed indi si riconduce alla Cappella del Tesoro, se i Vescovi, ed i canonici della Cattedrale nostri fratelli vorranno intervenirvi, debba procedersi col seguente ordine: dopo i benefattori procederanno i fratelli sacerdoti secondo l' ordine della loro antichità di fratellanza, indi i suddetti fratelli canonici, ed appresso a' medesimi i fratelli Vescovi, e finalmente la banca, ancorchè il Superiore sarà semplice sacerdote, e la suddetta banca dovrà precedere la statua del santo, sempre che nella processione interverrà l' Eccellentissima deputazione: ma quando questa non interviene, allora la banca dovrà susseguire la statua.

6. La congregazione confermando la legge, che non possano essere ricevuti per Fratelli coloro, che avendo in qualunque modo l'uso del rocchetto, non vogliono prima di essere ammessi, rinunciare al medesimo — soggiunge — che dispensa dalla processione, ed ogni altra funzione di cotta que' fratelli, che dopo di essere stati ascritti alla fratellanza, avessero ottenuto, ed ottenessero qualche dignità, cui fosse annesso l' uso del rocchetto: e se mai per loro divozione verso del santo Arcangelo, volessero intervenirvi, sieno obbligati a ciò fare con cotta, e berretta.

7. La congregazione riformando la legge fatta pe' fratelli sacerdoti contumaci, la modifica nella seguente maniera. Colui, che per sei mesi continui tra-

scurerà di pagare le grana 10 al mese, rimarrà privo di sussidii temporali, nella quale contumacia, se avvisato dal segretario continuerà ad esser pertinace, passato l' anno, resterà privo ancora dell' esequie, e di tutt' i sussidii spirituali; nè potrà purgare la contumacia, se non col venire di persona alla congregazione a soddisfare tutto l'attrasso, purchè non sia legittimamente impedito. Che se mai continuasse anche per un altro anno sussecutivo a trascurare di purgare la contumacia, possa in tal caso la congregazione aggregare un altro in luogo di lui, che col fatto ha dichiarata la sua volontà di non voler essere nostro fratello—Giuseppe Maria Capece Zurlo Cardinale Arcivescovo di Napoli.

Io D. Pasquale di Simone supplico come sopra.
Io D. Giuseppe Valente supplico come sopra.
Io D. Antonio di Martino supplico come sopra.
Io Canonico D. Gennaro Radente supp. come sopra.
Io D. Francesco Grazioli supplico come sopra.
Io D. Mariano Nauclerio supplico come sopra.
Io Decio Barbarito supplico come sopra.
Io D. Angelo Porcelli supplico come sopra.
Io D. Marco Celentano supplico come sopra.
Io D. Giuseppe Villan supplico come sopra.
Io D. Stanislao Celentano supplico come sopra.
Io D. Camillo Colangelo supplico come sopra.
Io D. Agnello Romano supplico come sopra.
Io D. Costantino de Luise Deputato supp. come sopra.

Dep. Pirro Castriota Scandereberg supp. come sopra.
Vincenzo Galà di Villanova supplica come sopra.

Et in fidem Ego Notarius Franciscus Pellegrino de Neapoli — locus signi Notarii.

Deinde objectione facta pro parte Regii Abbatis Domini Raffaelis Brancaccio unius ex Fratribus dictae congregationis super appendice praedicta, et petens audiri ejus procuratorem ab Aulae Praefecto S. C. D. Basilio Palmieri V. fuit ipsi porrectum Memoriale tenoris sequentis—videlicet—Al Signor D. Basilio Palmieri R. Cons. Caporuota della Real Camera di S. Chiara, e Commissario.

Il procuratore di Monsignore D. Raffaele Brancaccio Abbate Comm. della Real Badia della Canonica di S. Pietro di Amalfi, ed uno de' fratelli della congregazione de' settantadue sacerdoti sotto il titolo di S. Michele fuori la Porta dello Spirito Santo con suppliche espone, come essendosi di proprio marte formata da taluni individui della cennata congregazione un' appendice, ossia riforma delle regole della medesima già roborate di regio assenso: con tale pretesa appendice si è voluto nommeno distruggere l'idea, ed il fine della primitiva istituzione della congregazione, come anche si è cercato di ledere la Regalia, e Polizia del Regno, con inferire gravissimi danni a' dritti particolari di taluni fratelli, e con ispecialità que' del supplicante; poichè col capo sesto dell' appendice medesima si è stabilito far uso dell' insegna prelatizia nelle processioni, ed

altre funzioni della congregazione i Vescovi, e Canonici della Cattedrale in esclusione di ogni altro, quando che il supplicante come nel numero de' Prelati minori, occupa un luogo di mezzo tra' Vescovi, ed i Canonici suddetti, e per conseguenza la supposta privativa non può reggere, e con più ragione può, e deve far uso nelle sopradette funzioni degli abiti Prelatizii. E siccome si preintese, che si cercava *surdo aure* fare interporre l'approvazione dalla Real Camera di S. Chiara sopra la pretesa appendice convenne al supplicante di far ricorso a S. M. (D. G.), da cui venne ordinato, che fosse stato inteso, ed in seguito fu da lui prodotta la empara contro la detta appendice: dovendosi intanto dare le dovute provvidenze di giustizia a scanso de' cennati pregiudizj non solo particolari, che delle regalie, ricorre egli a V. S. e la prega compiacersi ordinare, che venga l' attore a provvedere avvisate le parti, che ecc. *super quo memoriali contradictorio inhito coram Domino Commissario fuit statutum, quod in sequenti actu reperitur descriptum.*

Attesto io sottoscritto scrivano ordinario della Real Camera di S. Chiara, qualmente essendosi tenuto contradittorio in questo sottoscritto giorno avanti il signor D. Basilio Palmieri Spettabile Caporuota del S. C. della detta camera Reale, e Commissario per la controversia insorta tra D. Raffaele Brancaccio uno de' fratelli della congregazione de'settantadue Sacerdoti di S. Michele di questa Città, e gli altri fratelli di detta congre-

gazione sull' appendice fatta alle regole, ed intesi gli avvocati, e proccuratori di ambe le parti, si è risoluto col consenso di esse parti, che quando nella suddetta appendice si trova risoluto pe' Vescovi, e canonici, debba intendersi espressamente stabilito per tutti coloro, ai quali legittimamente si appartiene l' uso degli abiti prelatizii. Ed in fede Napoli 2 aprile 1791. Tommaso Frammarino—Giacinto Bellitti—D. Arduino Manconi proccuratore di D. Felice Nunziata annuisce— D. Bernardo Bartarano proccuratore—Francesco Scordovillo scrivano—*Quibus visis per nostram Regalem Cameram fuit dictum, quod exequatur conventio, et actus factus. Nuper per dictam Regalem Cameram facta M. nostra de omnibus consultatione, fuit per nos eidem rescriptum modo, quo sequitur—videlicet*—Propostasi al Re la rappresentanza della Real Camera de' 5 dello scorso maggio, in cui si dà conto, che tenutosi il contradditorio davanti al Commissario caporuota Palmieri per la controversia sorta fra il Rev. Abbate della Canonica di S. Pietro di Amalfi D. Raffaele Brancaccio uno de' fratelli della congregazione di S. Michele Arcangelo fuori Port' Alba e la congregazione medesima sull' appendice fatta alle regole: ed essendo stati intesi gli avvocati, e proccuratori delle parti si era col consenso delle medesime risoluto, che tutto ciò, che nell' appendice medesima trovavasi stabilito pe' Vescovi, e Canonici fratelli, si dovesse intendere espressamente per tutti coloro, a'quali

legittimamente si appartiene l'uso degli abiti prelatizii: e perciò Essa Real Camera stimò di dare la seguente decretazione. *Exequatur conventio, et actus factus*—Mi ha S.M. comandato di rescrivere alla Real Camera, che la M.S. permette, che corra la Decretazione—Palazzo 25 giugno 1791—Carlo de Marco—Sig. D. Pietro Rivellini—*Pro executione supradicti Regalis rescripti fuit per ipsam Regalem Cameram sub die nona mensis Julii currentis anni interpositum decretum, quod exequatur Regalis ordo, pro cujus executione interponatur Regius Assensus in forma — Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum supplicantium, quatenus fundationem Confraternitatis, seu Collegii praedicti, ac praeinserta Capitula in supradicta relatione expressa cum additionibus, conditionibus et declarationibus contentis in supradicta appendice, et actu facto, approbare, et convalidare benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus tam juxtis, et piis libenter annuentes in his, et aliis quam plurimis, longe majoribus, quae exauditionis gratiam rationabiliter promerentur. —Tenore praesentium de certa nostra scientia deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali fundationem praedictam, et ipsa praeinserta Capitula cum declarationibus, conditionibus, et additionibus contentis in supradicta appendice, et acto juxta eorum tenores acceptamus, approbamus, et conva-*

lidamus, nostroque munimine, et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et enarratis, ac ex gratia speciali, ut supra eis assentimur, et consentimus, nostrumque super eis Assensum Regalem, et consensum interponimus, et praestamus usque ad Nostrum beneplacitum Regalem, successorumque nostrorum, nulla data temporis praescriptione cum supradictis clausulis, conditionibus, et limitationibus contentis in dicta praeinserta relatione supradicti Nostri Reverendi Cappellani Majoris, ac cum conditionibus, declarationibus in supradicta appendice, et actu, facto, servata forma supradicti Regalis Rescripti, ac Decreti interpositi per dictam Nostram Cameram Regalem S. Clarae. Volentes, et decernentes expresse de eadem scientia certa Nostra, quod praesens Nostra approbatio, atque concessio tam super fundatione, quam super praeinsertis capitulis contentis in praedicta relatione, appendice, et actu sit, et esse debeat praedictis fratribus Sacerdotibus jam dictae Congregationis praesentibus, et futuris usque ad Nostrum, Successorumque Nostrorum beneplacitum, servata forma Regalis Rescripti de die 29 mensis Junii 1776 semper stabilis, reg. valida, fructuosa, et firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum, dubietatis objectum, aut noxae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, et fir-

mitate persistat. In quorum fidem hoc praesens privilegium fieri fecimus Magno Nostro Negotiorum Sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli ex Regio Palatio die supradicta nona mensis Julii millesimo septingentesi mononagesimo primo 1791. — Ferdinandus Rex.

Potentia — Carusius—Citus — Targiani—V.F: R.C.—Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a secretis. —

V.M. concede il suo Reale assenso alla preinserta capitolazione fatta da' fratelli della congregazione de' settantadue Sacerdoti di S. Michele fuori Port' Alba di questa Città, colle condizioni, dichiarazioni, ed aggiunzioni espresse nell' appendice fatta da' suddetti fratelli della medesima, a tenore del sopraddetto Real Rescritto, e decreto interposto dalla Real Camera di S. Chiara circa il buon governo di essa congregazione, il modo di eleggere gli uffiziali, la ricezione de' Fratelli, e godimento de' suffragii nella loro morte, coll'inserta forma della relazione del Cappellano Maggiore, dell' appendice, ed atto fatto. *In forma Regalis Camerae S. Clarae —Agnellus Pascale— Solvat pro jure sigilli tarenos duodecim — Pro Mag. Pisano Tax. Pastena—solvit ducatos septem cum dimidio —Josephus Valle Reg. Perceptor—In priv.* 238 *fol.* 125, *et seq.—V. J. D. Nicolaus Pastena.*

SOMMARIO

DELLE

INDULGENZE

PERPETUAMENTE CONCESSE

DALLA SANTITA' DI PAPA PAOLO V.

Col suo Breve, che comincia: *Cum sicut accepimus*, sotto li 15 giugno 1609.

Alla Venerabile Congregazione de' LXXII Sacerdoti Napoletani, ed altrettanti secolari benefattori sotto il titolo del Glorioso Principe

S. MICHELE ARCANGELO.

I.

HA primieramente conceduto la Santità Sua a ciascuno, o ricevuto che sarà in detta congregazione nel primo dì del suo ingresso, essendo veramente pentito, confessato, e comunicato, *Indulgenza Plenaria*.

II.

Ha conceduto ancora a tutti, e ciascheduno di quelli ascritti, o che in appresso si ascriveranno in detta congregazione, nell' articolo della di loro morte, se veramente pentiti, confessati, e comunicati, o pure non potendo ciò fare, contriti invocheranno con la bocca, o almeno, nè anche questo potendo, con il cuore il Santissimo Nome di GESU', *Indulgenza Plenaria*, e *Remissione di tutt' i peccati.*

III.

Di più ha conceduto la Santità Sua a' medesimi, come di sopra pentiti, confessati, e comunicati, se divotamente visiteranno la Chiesa, Cappella, o Oratorio di detta congregazione nel dì festivo della Dedicazione del Glorioso Principe S. Michele, Titolare di essa dalli primi Vesperi sino al tramontar del Sole de' secondi di detta Festività, ed ivi pregheranno Sua Divina Maestà per la concordia tra Principi Cristiani, estirpazione dell' Eresie, ed esaltazione di S. Chiesa, *Indulgenza Plenaria*, e *Remissione di tutt' i peccati*

IV.

In oltre si è compiaciuta concedere a' medesimi, se pentiti, confessati, e comunicati, come di sopra, visiteranno la sopraddetta Chiesa, Cappella, ovvero Oratorio nelli giorni dell' Annunciazione della Beatissima Vergine, dell' Apparizione del glorioso S. Michele agli 8 di Maggio, del glorioso S. Gennaro, e S. Lorenzo, dalli primi Vesperi, sino al tramontar del Sole de' secondi di dette Festività, ed ivi pregheranno il Signore Iddio, come di sopra, in tutte, e ciascuna di esse *sette anni d'Indulgenza*, e *sette quarantene*.

V.

Di più quante volte interverranno, o saranno presenti alla Messa, ed altri Divini Offícii, che *pro tempore* si celebreranno, o reciteranno in detta congregazione, sessanta *giorni d' Indulgenza*.

VI.

Le stesse Indulgenze ha concesso ogni qualunque volta interverranno nelle congregazioni pubbliche, o private, e quante volte quelle si faranno.

VII.

Tutti quelli ascritti, come di sopra, che daranno caritativo alloggio a' poveri, o che porranno pace tra nemici, o che proccureranno, o saranno causa di pace fra essi, conseguiranno per ogni volta *giorni sessanta d' Indulgenzà.*

VIII.

Le medesime Indulgenze di giorni sessanta ha conceduto la Santità Sua agl'istessi, quante volte associeranno li cadaveri de' fratelli, o di altri defunti, per dare loro Ecclasiastica Sepoltura.

IX.

Similmente Indulgenza di giorni sessanta ogni qualunque volta interverranno alle processioni s'avranno a fare da detta congregazione.

X.

Di più sempre che accompagneranno il Santissimo Sacramento, o nelle processioni, o in tempo che si porterà per la comunione degl' infermi, o per qualsisia altra causa, ed occasione, o pure se ritrovandosi nell' udir il campanello, o altro segno per ciò, impediti,

diranno un Pater, ed un'Ave, altrettanti sessanta *giorni d' Indulgenza.*

XI.

Giorni sessanta d'Indulgenza per ogni volta, che diranno cinque Ave per le anime de' fratelli defunti.

XII.

Finalmente ogni qualvolta ridurranno qualche anima traviata nella vita dell'eterna salute, o insegnaranno agl' ignoranti le cose necessarie, ed attinenti alla di loro salvezza, o che faranqualsisia altra opera di pietà, o carità, tante volte per concessione della Santità Sua guadagneranno *giorni* sessanta *d' Indulgenza.*

Publicentur, et imprimantur. Neapoli 25 *Septemb.* 1706.

Septimius Palutius Vic. Gen.

D. P. M. Gyplius. Can. Dep.

Commemorazione divotissima del glorioso Arcangelo S. MICHELE.

Francesco Ximenes Patriarca Gierosolimitano uomo dottissimo, e molto erudito de' suoi tempi, nel 5. lib. del suo trattato della natura Angelica, al cap. 46 riferisce, come alcuni Autori antichi, e di grande stima hanno pensato, che sia molto gradita all' Arcangelo S. Michele questa commemorazione, che quì sotto, per compiacere a' pii desiderii de' di lui divoti, aggiungiamo.

Antiphona

Princeps gloriosissime Michael Archangele, Dux coelestium Exercituum, Susceptor animarum, Debellator malignorum Spirituum, Civis Domini: post Christum Ecclesiae Dei Dux admirabilis, postque Deiparam Patronus maximus apud Deum; Signifer salutis, Praepositus Paradisi, grandis Excellentiae, et virtutis: Nos omnes ad Te, cujus honor praestat beneficia populorum, exclamantes, ob eximiam in Christum charitatem, ab omni libera adversitate,

suscipe animas nostras in pace, nosque a maligno protegens hoste, in Dei cultum proficere in Sancta Catholica Fide persistere, in Domino sempre confidere facias, oramus; ac demum Sanctos Angelos Dei ad nostrae salutis mitte tutelam, ut una tecum, et cum illis Dei clementiam laudemus per saecula.

℣. Ora pro nobis Princeps in Ecclesia Christi Beatissime Michael.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Dei.

Oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, qui saluti humanae, et summa clementia tua gloriosissimum Principem Ecclesiae tuae, Michaelem Archangelum mirabiliter deputasti: concede, ut ejus salutari subsidio hic mereamur ab omnibus hostibus defendi, in nostro obitu liberari, tuaeque excelsae Majestati beatissimae praesentari. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Laus Deo, Deiparae, ac D. Michaeli.

FINIS.

INDICE.

FINE.





